SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2606

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'interno

(PISANU)

dal Ministro della difesa

(MARTINO)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2003

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 4

Relazione tecnica . . . . . » 6

Disegno di legge . . . . . » 16

Testo del decreto-legge . . . . . » 17

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge muove dalla necessità di assicurare immediatamente a familiari e vittime civili dei recenti attentati terroristici di Nassiriya e di Istanbul misure di sostegno economico, altrimenti non concedibili, a termini della legislazione vigente sulle vittime del terrorismo, di cui alla legge fondamentale 20 ottobre 1990, n. 302, come successivamente modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in ragione del fatto che gli eventi si sono svolti fuori del territorio nazionale. Il Governo ha pertanto ritenuto di prevedere, con decretazione d'urgenza, la possibilità che gli interessati possano conseguire, a domanda, i corrispondenti benefici che vengono erogati per le vittime di atti terroristici avvenuti in Italia, vale a dire la speciale elargizione di cui agli articoli 1 e 4 e della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Il provvedimento eleva, altresì, l'importo delle speciali elargizioni a 200.000 euro, per gli eventi che si siano verificati dopo il 1° gennaio 2003, non solo per le vittime e familiari di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ma anche per le vittime e familiari di queste, ferite o cadute per servizio o nell'adempimento del dovere.

È apparso opportuno, infine, intervenire con norma interpretativa, su quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale norma ha, infatti, esteso le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose ed ai superstiti dello stesso personale ucciso nelle medesime circostanze. Il testo normativo non ha esplicitamente previsto l'applicabilità delle norme stesse agli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale, nonostante la volontà del legislatore sia stata quella di attribuire i benefici ivi previsti a personale esposto, in ragione del proprio *status*, a rischi per la propria incolumità anche in territorio estero, soprattutto con riferimento ai contingenti impiegati in operazioni militari internazionali.

La disposizione di cui all'articolo 3 intende dirimere eventuali incertezze applicative al riguardo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il decreto-legge estende ai familiari delle vittime civili decedute in conseguenza degli attentati terroristici avvenuti in Iraq ed in Turchia, attualmente privi di qualsiasi tutela, i benefici previsti per i superstiti di vittime di attentati terroristici avvenuti nel territorio dello Stato, di cui agli articoli 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, cioè a dire la speciale elargizione e l'assegno vitalizio.

Il provvedimento eleva, altresì, l'importo delle speciali elargizioni a 200.000 euro, per gli eventi che si siano verificati dopo il 1º gennaio 2003, non solo per le vittime e familiari di cui alla predetta legge n. 302 del 1990, ma anche per le vittime e familiari di queste, ferite o cadute per servizio o nell'adempimento del dovere, di cui al corpo normativo richiamato all'articolo 2.

Rilevanza assume la norma interpretativa contenuta nell'articolo 3, che intende dirimere incertezze applicative in ordine ad altra norma, precisamente l'articolo 82, comma l, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

B) *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

riserva assoluta o relativa di legge;
precedenti norme di delegificazione.

L'intervento emergenziale proposto è motivato dalla necessità ed urgenza di apprestare adeguate misure di sostegno economico alle vittime di attentati terroristici e ai familiari superstiti, nel quadro di quella «solidarietà istituzionale» che vuole rappresentare anche un segno tangibile di considerazione per il sacrificio di vite umane, in occasione di eventi così tragici ed efferati.

Le disposizioni sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» riservata alla competenza legislativa dello Stato dalla Costituzione

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A) *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Il provvedimento ha lo scopo di fornire sostegno economico alle vittime del terrorismo e ai loro familiari, che altrimenti ne sarebbero private in ragione del fatto che gli eventi si sono verificati all'estero, attraverso strumenti di natura finanziaria da attivare nell'immediato.

B) *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D) *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non determinano tale risultato.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

contiene riferimenti legislativi corretti;
non introduce nuove definizioni normative;
non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in questione comporta oneri che si è provveduto a quantificare nell'apposita norma di copertura finanziaria (articolo 4), dove, peraltro, vengono espressamente individuate le modalità per farvi fronte.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, l'onere di spesa, valutato in 603.200 euro è la risultante, quanto alla speciale elargizione spettante ai familiari delle vittime civili decedute negli attentati in Iraq ed in Turchia, del nuovo importo dell'elargizione stessa (200.000 euro), per il numero delle famiglie interessate (3).

Si fa presente che il beneficio viene applicato in relazione alla previsione del medesimo articolo 1, per eventi occorsi anche fuori dal territorio nazionale, precedentemente esclusi.

L'onere dell'assegno vitalizio, invece, pari a circa 3.200 euro per l'anno 2003 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004, riflette sia l'importo da corrispondere ai familiari superstiti per l'anno 2003, sia l'importo a regime a decorrere dal 2004, in ragione della misura di detto assegno mensile per 12 mensilità, quale prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 (296 euro), incrementata nel disegno di legge finanziaria 2004 (500 euro), e stimati in circa 7 il numero dei potenziali beneficiari.

L'articolo 2 prevede l'incremento fino a 200.000 euro della speciale elargizione a favore delle vittime di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003.

La misura attuale dell'elargizione è di 120.310 euro, per effetto della rivalutazione di cui all'articolo 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

L'onere aggiuntivo è pertanto determinato dalla differenza tra l'importo corrisposto o da corrispondere ai destinatari della speciale elargizione in argomento, per eventi successivi al 1° gennaio 2003 e quello di 200.000 euro previsto dal predetto articolo 2 del decreto-legge.

Ad oggi e nell'imminente chiusura dell'esercizio 2003, non sono dati ulteriori casi, rispetto a quelli specifici dell'articolo 1 del decreto-legge, di vittime civili o familiari cui corrispondere elargizioni a termini della legge 20 ottobre 1990, n. 302, per il periodo considerato (2 gennaio-31 dicembre 2003).

Con riferimento alle categorie delle vittime ferite o cadute per servizio o nell'adempimento del dovere e dei loro familiari, la previsione di spesa globale ammonta a circa 2.944.000 euro per il 2003 e a circa 2.491.000 euro a decorrere dal 2004.

Va sottolineato, al riguardo, che l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, individua le amministrazioni competenti a provvedere, tra l'altro, anche all'attribuzione della speciale elargizione in esame.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, competente per gli appartenenti alla Forze di polizia, Arma dei carabinieri compresa, e per le Polizie municipali e i Vigili del fuoco, l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge per il 2003 ammonta a 2.166.195 euro, come dimostrato nell'allegata tabella 1.

Si rappresenta che si è tenuto conto degli eventi verificatesi dopo il 1° gennaio 2003 relativi:

a) a due decessi per cui si è già provveduto a corrispondere ai beneficiari la speciale elargizione, nella misura rivalutata alla data in cui è stata disposta la liquidazione;

b) di un ferito per cui è in corso di predisposizione il decreto di liquidazione del beneficio in parola, nella misura dell'ottanta per cento in relazione all'invalidità accertata;

c) di un ferito che ha riportato un'invalidità del cinque per cento;

d) dei 12 carabinieri deceduti a seguito dell'attentato di Nassiriya;

e) di un appartenente alla Polizia di Stato deceduto il 20 novembre scorso in Bosnia;

f) di 45 casi di feriti per i quali non si conoscono ancora le percentuali di invalidità che saranno accertate e per i quali è stato stimato l'onere medio riferito al 25 per cento di invalidità, sulla base di una media ponderata calcolata in relazione agli eventi analoghi verificatisi nell'ultimo triennio.

Per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per il 2004, derivanti dall'applicazione del citato articolo 2 del decreto-legge, si è tenuto conto sempre della differenza tra l'attuale misura della speciale elargizione (120.310 euro) e quella nuova (200.000 euro).

I casi stimati sulla scorta dei dati relativi all'ultimo triennio sono stati quantificati, rispettivamente, in 10 decessi e in 30 feriti, con un grado di invalidità media del 25 per cento.

Gli oneri ammontano a 1.394.560 euro, come riportato nell'allegata tabella 2.

Sempre con riferimento al Ministero dell'interno, per quanto specificamente attiene ai Vigili del fuoco, gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento ammontano a 318.760 euro per il 2003, come risulta dall'allegata tabella 2-*bis*.

Gli oneri relativi al 2004 ammontano a 398.450 euro, come risulta dall'allegata tabella 2-*ter*.

Con riferimento al Ministero della difesa, competente per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, gli oneri derivanti dal-

l'attuazione dell'articolo 2 del decreto ammontano a 458.216 euro per il 2003, come dimostrato nell'allegata tabella 3 – che tiene conto dei 5 militari deceduti e dei 3 militari feriti dell'attentato di Nassirya – e a 697.280 euro a decorrere dal 2004, come riportato nell'allegata tabella 4, tenendo conto di un numero di casi stimati sulla base dei dati relativi all'ultimo triennio (5 decessi e 15 casi di lesioni).

Nell'allegata tabella 5, è riportato il riepilogo degli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 2.

L'articolo 3 reca una norma interpretativa dalla quale consegue la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli eventi occorsi fuori dal territorio nazionale. L'onere è pari a circa 25.000 euro per l'anno 2003 e a circa 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004, stimando circa 50 soggetti aventi titolo all'importo mensile di 296 euro, incrementato a 500 euro dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2004.

TABELLA 1

Dimostrazione oneri attribuzione speciale elargizione per il 2003

(Personale delle Forze di polizia e delle Polizie municipali)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi (euro))
1	116.000	200.000	84.000
1	118.000	200.000	82.000
1	96.250 (80%)	160.000 (80%)	63.750
1	6.015 (5%)	10.000	3.985
12	(costo unitario 120.310) 1.443.720	(costo unitario 200.000) 2.400.000	956.280
1	120.310	200.000	79.690
45 (stima)	(costo unitario 30.078 relativo al 25%) 1.353.510	(costo unitario 50.000 relativo al 25%) 2.250.000	896.490
Totale onere	3.253.805	5.420.000	**2.166.195**

TABELLA 2

Dimostrazione oneri attribuzione speciale elargizione a decorrere dal 2004

(Personale delle Forze di polizia e delle Polizie municipali)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi) (euro)
10 (stima)	(costo unitario 120.310) 1.203.100	(costo unitario 200.000) 2.000.000	796.900
30 (stima)	(costo unitario 30.078 relativo al 25%) 902.340	(costo unitario 50.000 relativo al 25%) 1.500.000	597.660
Totale onere	2.105.440	3.500.000	**1.394.560**

TABELLA 2-*BIS*

Dimostrazione oneri 2003 attribuzione speciale elargizione

(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi) (euro)
4	(costo unitario 120.310) 481.240	(costo unitario 200.000) 800.000	**318.760**

TABELLA 2-*TER*

Dimostrazione oneri 2004 attribuzione speciale elargizione

(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi) (euro)
5 (stima)	(costo unitario 120.310) 601.550	(costo unitario 200.000) 1.000.000	398.450
Totale onere			**398.450**

TABELLA 3

Dimostrazione oneri attribuzione speciale elargizione per il 2003

(Personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi) (euro)
5	(costo unitario 120.310) 601.550	(costo unitario 200.000) 1.000.000	398.450
3	(costo unitario 30.078 relativo al 25% (*)) 90.234	(costo unitario 50.000 relativo al 25%) 150.000	59.766
Totale onere	691.784	1.150.000	**458.216**

(*) Grado di invalidità media, sulla base di una media ponderata calcolata in relazione agli eventi analoghi verificatisi nell'ultimo triennio.

TABELLA 4

Dimostrazione oneri attribuzione speciale elargizione a decorrere dal 2004

(Personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri)

Beneficiari	Importo corrisposto o da corrispondere in base alla normativa vigente (euro)	Nuova misura da corrispondere in relazione a quanto previsto dal decreto-legge (euro)	Differenza (Oneri aggiuntivi) (euro)
5 (stima)	(costo unitario 120.310) 601.550	(costo unitario 200.000) 1.000.000	398.450
15 (stima)	(costo unitario 30.078 relativo al 25%) 451.170	(costo unitario 50.000 relativo al 25%) 750.000	298.830
Totale onere	1.052.720	1.750.000	**697.280**

TABELLA 5

Riepilogo oneri applicazione articolo 2

	2003	**2004**
Forze di polizia e Polizie municipali	2.166.195	1.394.560
Vigili del fuoco	318.760	398.450
Forze armate	458.216	697.280
TOTALE COMPLESSIVO EURO . . .	**2.943.171**	**2.490.290**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 28 novembre 2003.*

Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di centottanta

giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Articolo 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1º gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Articolo 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Articolo 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – MARTINO – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

€ 1,00